Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Lunedì, 17 ottobre 1927 - Anno V — Numero 240

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI.**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2141.

REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. 1843.

Conferma dei poteri del Regio commissario per la gestione temporanea della Cassa di risparmio di Terni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio e il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Veduta la legge 17 luglio 1898, n. 311, che porta alcune modificazioni alla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª);
Veduto il R. decreto 10 febbraio 1927, col quale il gr. uff. dott. prof. Ulisse Zanotti è stato nominato commissario Regio per la gestione temporanea della Cassa di risparmio di Terni;
Veduto il R. decreto 23 giugno 1927, col quale il gr. uff. dott. prof. Ulisse Zanotti viene confermato nell'ufficio di Regio commissario della Cassa di risparmio di Terni per il periodo di tre mesi a partire dal 7 giugno 1927;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il gr. uff. dott. prof. Ulisse Zanotti è confermato nell'ufficio di commissario Regio per la gestione temporanea della Cassa di risparmio di Terni per il periodo di mesi tre a partire dal 7 settembre 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 59. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2142.

REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. 1840.

Proroga del termine assegnato ai poteri conferiti al commissario dell'Istituto case popolari livornesi, in Livorno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 10 e 12 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;
Visti i Regi decreti 3 gennaio 1926, n. 109, 4 marzo 1926, n. 648, 25 giugno 1926, n. 1307, e 6 marzo 1927, n. 406, che nominano commissario straordinario presso l'Istituto case popolari livornesi, in Livorno, il cav. uff. dott. Enrico Trinchieri, con l'incarico di provvedere alla ricostituzione degli organi amministrativi dell'Istituto stesso ed alla revisione dello statuto entro il mese di luglio 1927;
Considerato che il predetto commissario non ha potuto esaurire il còmpito affidatogli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine assegnato ai poteri conferiti al cav. uff. dott. Enrico Trinchieri, quale commissario dell'Istituto case popolari livornesi, con il R. decreto 6 marzo 1927, n. 406, è prorogato fino al 31 dicembre 1927.

Art. 2.

Per tutta la durata della gestione straordinaria al detto commissario l'Istituto corrisponderà una indennità giornaliera di L. 30.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 56. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2143.

REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. 1849.

Approvazione di modifiche allo statuto della Società bolognese per la protezione degli animali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il verbale 10 aprile 1927, con cui l'assemblea generale della Società bolognese per la protezione degli animali, eretta in ente morale con R. decreto 26 agosto 1926, ha deliberato modifiche al proprio statuto consistenti:
1° nella riduzione da 11 a 8 del numero dei membri chiamati a far parte del Consiglio direttivo (articoli 6 e 12);
2° nella soppressione del comma 1° dell'art. 17, in virtù del quale costituisce motivo di decadenza dalla qualità di socio il mancato pagamento della quota;
3° nella determinazione del periodo di elezione del Consiglio direttivo in ciascun anno, anzichè in ogni due, com'è prescritto dall'attuale art. 22;
Visto lo statuto organico della Società bolognese;
Vista la legge 12 giugno 1913, n. 611, nonchè il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1919;
Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 luglio 1927;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri e Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modifiche, come sopra riprodotte, allo statuto organico della Società bolognese per la protezione degli animali e che saranno viste e sottoscritte, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 65. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2144.

REGIO DECRETO 16 settembre 1927, **n. 1858.**

Erezione in ente morale del Gruppo delle Medaglie d'Oro al valor militare d'Italia, ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda con la quale il presidente del « Gruppo Medaglie d'Oro al valor militare d'Italia », in seguito a conforme deliberazione 27 gennaio 1927 del Consiglio direttivo di detto sodalizio, chiede l'erezione in ente morale del Gruppo stesso e l'approvazione del relativo statuto organico;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dei soci adottata nella seduta del 16 dicembre 1926, con la quale fu approvato lo statuto organico suindicato;

Veduto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 agosto 1927;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dei soci adottata nella seduta del 10 settembre 1927 relativa a modifiche apportate allo statuto in seguito al predetto parere;

Visto l'art. 2 del Codice civile;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Gruppo delle Medaglie d'Oro al valor militare d'Italia con sede in Roma è eretto in ente morale.

Art. 2.

E' approvato lo statuto del Gruppo delle Medaglie d'Oro al valor militare d'Italia suindicato, composto di nove articoli. Esso verrà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 74. — SIROVICH.

Statuto del Gruppo delle Medaglie d'Oro al valore militare d'Italia.

Art. 1.

Il Gruppo delle Medaglie d'oro al valore militare d'Italia ha sede in Roma.

Art. 2.

Ne fanno parte, come soci effettivi, tutti i decorati di medaglia d'oro al valor militare, e, come soci onorari, i decorati di medaglia d'oro non viventi, le città, le unità delle forze armate dello Stato decorate di medaglia d'oro. Le Medaglie d'oro non viventi sono rappresentate da una persona di famiglia che è o l'intestatario del libretto di pensione, ove esso sussista, o, in sua assenza, l'erede più diretto riconosciuto dal Gruppo.

Art. 3.

Il Gruppo delle Medaglie d'Oro ha lo scopo:

a) di tenere uniti in un'unica famiglia tutti i decorati dell'altissima onorificenza;

b) di stringere e cementare fra essi i vincoli di cameratismo e di solidarietà sorti dal comune sacrificio e di mettere tutti e ciascuno di essi in condizioni di meglio servire in ogni circostanza la Patria;

c) di esaltare e valorizzare tutti gli ideali e gli eroismi della guerra della indipendenza;

d) di raccogliere e di curare — in un proprio museo — ricordi e cimeli delle Medaglie d'Oro d'Italia.

Art. 4.

Sono organi direttivi ed amministrativi del Gruppo:

a) l'assemblea dei soci effettivi, che, convocata ordinariamente al principio di ciascun anno ed in via straordinaria su proposta del Consiglio direttivo o di un terzo degli iscritti, è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi degli iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Essa elegge una presidenza di tre decorati;

b) un Consiglio direttivo nominato dall'assemblea, composto di un presidente e quattro consiglieri, di cui uno con funzioni gratuite di segretario e cassiere.

Il Consiglio direttivo ha funzioni di Corte d'onore;

c) un Collegio di tre sindaci.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo potrà riunire insieme o separatamente, quando ne ritenga l'opportunità, il Collegio dei sindaci e la presidenza dell'assemblea.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo potrà richiedere la collaborazione delle Medaglie d'Oro che risiedono alla periferia per coordinare l'azione da svolgersi in talune regioni, o per farsi rappresentare in talune cerimonie.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese ed in via straordinaria per convocazione del presidente.

Art. 8.

Il Gruppo ha due alfieri, nominati dall'assemblea, i quali durano in carica un anno.

Art. 9.

Il Gruppo pubblicherà un bollettino da inviare a tutte le Medaglie d'Oro.

Il Gruppo delle Medaglie d'Oro:

Il presidente: ammiraglio COSTANZO CIANO.

Il segretario: capitano GAETANO CAROLEI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 22 settembre 1927.

Approvazione della nomina di presidenti delle Unioni industriali interprovinciali miste dipendenti dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, di riconoscimento della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Visto il R. decreto 24 aprile 1927, n. 652, di riconoscimento giuridico delle Unioni interprovinciali miste del Lazio, dell'Umbria-Sabina, di Chieti-Pescara;

Visti l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563; l'art. 1, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e l'art. 36, comma ultimo, dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione stessa chiede la approvazione della nomina dei presidenti delle dipendenti Unioni interprovinciali miste;

Ritenuto che la nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dei presidenti delle Unioni industriali interprovinciali miste, dipendenti dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, di cui al seguente elenco:

Moresco gr. uff. F. Bartolomeo, Unione industriale della Liguria;

Sanguinetti comm. Giorgio, Unione industriale della Venezia Giulia;

Raschi on. Romolo, Unione industriale Umbro-Sabina;

Allievi ing. comm. Lorenzo, Unione industriale del Lazio;

Stella Maranca prof. Filippo, Unione industriale di Chieti-Pescara;

Ducrot gr. uff. Vittorio, Unione industriale di Palermo, Caltanissetta, Trapani, Girgenti.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1927.

Nuova Concessione speciale I per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato delle persone e delle cose in occasione di congressi, esposizioni e concorsi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le concessioni speciali e relative tariffe per i trasporti ferroviari di persone e di cose, di cui alla legge 27 aprile 1885, n. 3048, e successive varianti;

Viste le condizioni e tariffe valevoli per i trasporti sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto l'art. 1 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il testo della Concessione speciale I, concernente i trasporti delle persone e delle cose in occasione di congressi, esposizioni e concorsi, di cui la legge 27 aprile 1885, n. 3048, e successive varianti, è sostituito da quello allegato al presente decreto.

Art. 2.

La nuova Concessione speciale I entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Concessione speciale I da accordarsi in occasione di congressi, esposizioni e concorsi.

1. *Oggetto.* — La concessione si accorda in occasione di congressi, esposizioni e concorsi di carattere scientifico, artistico, religioso, industriale, sportivo e simili, che hanno luogo in Italia per discussioni, studi, mostre e gare d'interesse generale.

2. *Norme da osservare dai Comitati organizzatori.* — La domanda per ottenere la concessione — indirizzata alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato e redatta in carta da bollo da L. 3 — deve essere presentata dal Comitato organizzatore alla Prefettura della provincia nel cui territorio ha luogo la manifestazione, almeno un mese prima di quello stabilito per l'inaugurazione del congresso, dell'esposizione o del concorso, e deve essere corredata di un programma dettagliato, dal quale risulti ben definito il carattere della manifestazione.

Nel caso di fiere ed esposizioni il Comitato deve inoltre dimostrare che la manifestazione sia stata autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515.

Il Comitato invierà all'Amministrazione ferroviaria, almeno due giorni prima della data di decorrenza della concessione, un elenco nominativo delle persone che dovranno fruire dei ribassi, contenente tutte le indicazioni risultanti da apposito modello.

Verranno ritirate, nelle stazioni di partenza od in viaggio, le richieste ed i biglietti in possesso dei viaggiatori, i cui nomi non figurassero nell'elenco; i viaggiatori stessi saranno assoggettati al pagamento di biglietti a tariffa ordinaria.

Il Comitato si rende garante delle indicazioni e dichiarazioni contenute nei citati elenchi, ed assume al riguardo tutte le responsabilità previste dagli articoli XIV e XVII delle disposizioni generali per l'applicazione delle concessioni speciali.

Le richieste di riduzioni e le relative tessere di riconoscimento devono essere rilasciate e distribuite direttamente ed esclusivamente dal Comitato promotore del congresso, della esposizione o del concorso, essendo al medesimo vietato in modo assoluto di deferire in tutto od in parte tale incarico a sottocomitati regionali, ad uffici, agenzie, privati, ecc.

Le richieste e le tessere devono essere numerate progressivamente.

La richiesta e la tessera rilasciate alla stessa persona porteranno eguale numero.

I. Trasporti delle persone.

3. *Limiti.* — La concessione è limitata ai viaggi:

a) dei partecipanti ai congressi, sia che intervengano nelle discussioni sia che assistano alle sedute perchè invitati in considerazione dell'ufficio che essi rivestono o delle loro qualità personali aventi attinenza con gli studi dei quali il congresso debba occuparsi;

b) dei partecipanti alle esposizioni e ai concorsi sia in qualità di espositori e di concorrenti sia in qualità di giurati, nonchè del personale tecnico incaricato della montatura e del collocamento delle cose da esporre e della loro smontatura ad esposizione terminata.

Le persone suaccennate hanno titolo alla concessione per i viaggi di andata alla località dove si svolge la manifestazione e di ritorno dalla località stessa. E' in facoltà dell'Amministrazione ferroviaria di autorizzare ai provenienti dall'estero il ritorno da un transito di confine o da un porto diverso da quello toccato nel viaggio di andata; di autorizzare l'applicazione della riduzione per i viaggi che si effettuino in comitiva durante lo svolgimento delle manifestazioni, ed abbiano relazione con queste, come visite a stabilimenti industriali, ad istituti scientifici, a località d'interesse religioso, artistico, storico, ecc., e di autorizzare che i gitanti effettuino, direttamente dalla località oggetto della gita, il ritorno al punto di inizio del viaggio di andata al luogo della manifestazione.

4. *Classi di viaggio.* — I viaggi possono essere effettuati in 1ª, 2ª e 3ª classe.

5. *Termini di tempo.* — I viaggi debbono aver luogo nei termini di tempo che di volta in volta vengono stabiliti e che debbono sempre risultare sulle tessere.

6. *Prezzi.* — Sono applicabili per la presente concessione i prezzi della tariffa ridotta del 30 % e si debbono pagare in partenza all'andata, anche per il viaggio di ritorno.

7. *Identificazione personale e modalità di viaggio.* — A domanda del personale ferroviario devesi esibire il biglietto, nonchè la tessera d'invito o di ammissione al congresso, all'esposizione od al concorso, indicante i termini di tempo stabiliti pei viaggi (punto 5) convalidata con la firma e il bollo della presidenza del Comitato e firmata dal titolare.

II. Trasporti delle cose.

8. *Limiti.* — La concessione è accordata:

a) *limitatamente ai trasporti di andata,* ai colombi viaggiatori destinati alle gare di volo;

b) *limitatamente ai trasporti di ritorno*:

1° alle cose che hanno figurato ad una esposizione o ad un concorso;

2° alle cose non accettate ad una esposizione o ad un concorso, sempre che la rifiutata ammissione risulti da annotazione del presidente del Comitato sulla richiesta mod. B di cui al punto 12;

3° alle vetrine, ai chioschi, ai recipienti, ecc., di proprietà degli espositori e facenti parte delle loro mostre.

Sono invece esclusi dalla concessione gli oggetti, gli attrezzi ed i materiali destinati all'impianto dei locali e dei fabbricati delle esposizioni, alla loro illuminazione, ecc., come pure le cose destinate unicamente al consumo nel recinto delle esposizioni e che eventualmente fossero rispedite alle località di partenza.

9. *Prezzi e condizioni dei trasporti a bagaglio.* — Al trasporto a bagaglio sono ammessi in via normale i cani, i gatti e gli uccelli ed, eccezionalmente, quelle cose che l'Amministrazione ferroviaria credesse di volta in volta ammettervi a norma dell'art. 6 delle condizioni e tariffe; nel loro trasporto di ritorno è accordata la riduzione del 50 % sui prezzi della tariffa ordinaria, alle condizioni:

a) che i trasporti di andata siano stati eseguiti in base alla tariffa ordinaria senza riduzione;

b) che nell'andata, il viaggiatore faccia bollare dall'ufficio bagagli la lettera di ammissione alla esposizione e annotare sulla medesima la data e il numero di registrazione della spedizione;

c) che, nel ritorno, il viaggiatore presenti la detta lettera di ammissione e una richiesta di riduzione conforme all'allegato modello B, rilasciata e firmata dal Comitato dell'esposizione, richiesta e lettera di ammissione che devono essere unite al foglio di via del bagaglio a giustificazione della riduzione del 50 %.

Se i trasporti di ritorno sono eseguiti a grande od a piccola velocità, la riduzione del 50 % si applica sui prezzi delle relative tariffe, quando siano state osservate le condizioni di cui ai precedenti comma.

10. *Colombi viaggiatori destinati alle gare di volo.* — Ai trasporti a bagaglio od a grande velocità dei colombi viaggiatori destinati alle gare di volo si applicano i prezzi della tariffa ordinaria con la riduzione del 25 %.

Per ottenere la riduzione di speditori debbono presentare una richiesta conforme all'unito modello C, rilasciata e firmata dalla Federazione colombofila italiana, richiesta che deve essere unita al documento di trasporto a giustificazione della riduzione applicata.

Le matrici delle richieste debbono, a fine d'anno, essere trasmesse all'Amministrazione ferroviaria.

11. *Custode dei colombi viaggiatori.* — Per ogni spedizione a carro, o da considerare come tale, di colombi viaggiatori è ammesso un custode mediante pagamento di un biglietto di terza classe a prezzo ridotto del 50 %, purchè prenda posto nel carro a bestiame.

Se in corso di viaggio il custode volesse prendere posto nelle carrozze di cui il treno fosse fornito, deve pagare, pel tratto fino a destinazione, il supplemento del prezzo ordinario di trasporto.

12. *Prezzi e condizioni pei trasporti a grande e piccola velocità.* — Le cose (merci, veicoli, bestiame, ecc.), di ritorno da una esposizione o da un concorso, fruiscono della riduzione del 50 % sui prezzi delle tariffe ordinarie (interne o dirette internazionali, limitatamente, bene inteso, al percorso sulle Ferrovie italiane dello Stato) quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) che per il trasporto di andata siano stati applicati i prezzi delle tariffe ordinarie o dirette internazionali, senza alcuna riduzione, e figuri, come destinatario, il Comitato della esposizione o del concorso;

b) che nel trasporto di ritorno, figuri, come mittente, il Comitato della esposizione o del concorso, e, come destinatario, la persona o la ditta mittente della spedizione di andata;

c) che alla lettera di vettura che scorta il trasporto di ritorno siano allegati il bollettino di consegna o la lettera di vettura internazionale, che servirono per il trasporto di andata, nonchè una richiesta di riduzione conforme all'allegato modello B rilasciata e firmata dal presidente della esposizione o del concorso;

d) che il trasporto di ritorno segua la stessa via percorsa nell'andata; esso potrà essere effettuato a piccola od a grande velocità, ma in questo ultimo modo nel solo caso che pure a grande velocità sia stato inoltrato nell'andata;

e) che le cose siano spedite alla stessa stazione dalla quale ebbe luogo la spedizione di andata.

E' ammesso che le cose rispedite al luogo di partenza siano in quantità inferiore a quelle che formarono oggetto della spedizione di andata, purchè dalla richiesta del presidente del Comitato risulti che la parte mancante fu venduta dall'espositore.

13. *Termini di tempo.* — I trasporti debbono aver luogo, tanto nell'andata quanto nel ritorno, nei termini di tempo che di volta in volta vengono stabiliti e che debbono sempre risultare nelle richieste modelli B e C.

Il trasporto di ritorno delle cose non ammesse all'esposizione od al concorso può aver luogo anche prima del periodo di tempo stabilito per il ritorno.

14. *Modo di spedizione e consegna al Comitato.* — Le spedizioni debbono essere consegnate al Comitato destinatario nel recinto dell'esposizione o del concorso, per mezzo delle imprese di trasporti a domicilio o dei binari di raccordo; conseguentemente non si accettano spedizioni dichiarate « ferme in stazione » per le località ove esistano detti servizi.

Nel caso in cui il Comitato si assume di provvedere con mezzi propri ad un regolare servizio di trasporto dalla stazione ai locali della esposizione o del concorso, ne deve dare opportuno preavviso perchè le spedizioni possano essere accettate anche con la dichiarazione « fermo in stazione ».

Le spedizioni di andata debbono essere eseguite in porto affrancato; quelle di ritorno (eccettuato il bestiame) possono aver luogo in assegnato.

III. Congressi, esposizioni e concorsi all'estero.

15. — E' in facoltà dell'Amministrazione ferroviaria, intesi, ove lo ritenga necessario, i Ministeri degli affari esteri e dell'economia nazionale, di estendere sulle proprie linee le riduzioni e facilitazioni della presente concessione anche nei riguardi di esposizioni, congressi e concorsi che si tengono all'estero.

In tal caso le formalità per l'applicazione della concessione stessa potranno essere opportunamente modificate in relazione alle particolari esigenze ed alle circostanze dovute al fatto che le manifestazioni avvengono all'estero e ciò con semplice provvedimento amministrativo.

Roma, addì 25 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

ALLEGATO A.

MATRICE

Registro N. ....

(1) ....

....

Richiesta N. ....

VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO

da ....

a (2) ....

del Signor ....

....

(3) ....

....

(5) .... *li* .... *192*...

Il Presidente del Comitato

....

CONCESSIONE SPECIALE I | **A.R.**

Congressi, Esposizioni e Concorsi

VIAGGIATORI

(*Tariffa ridotta del 30 %*)

(1) ....

Richiesta N. ....

VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO

dalla stazione di .... } *via* ....
alla stazione di (2) .... }

in classe (3) ....

del Signor ....

(4) ....

Dichiarasi che il titolare della presente trovasi nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo del Comitato. (5) ...., *il* .... *192*...

Il Presidente del Comitato

....

ANNOTAZIONI

....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

(1) Titolo e sede (da stamparsi) del congresso, dell'esposizione o del concorso. — (2) Stazione (da stamparsi) che serve la località del congresso, ecc. — (3) Indicazione da iscriversi dal titolare della richiesta. — (4) **Partecipante od invitato al congresso, espositore, giurato** od *operaio* delegato dall'espositore Sig. .... — (5) Luogo e data del rilascio.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza.

Veggansi avvertenze a tergo.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

AVVERTENZE IMPORTANTI.

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. - I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

3. - Il biglietto, che viene rilasciato su presentazione di questa richiesta, vale *per l'andata e per il ritorno*, ma all'inizio del viaggio di ritorno deve esser fatto bollare dalla stazione, senza di che non ha validità.

4. - Verranno ritirate, nelle stazioni di partenza od in viaggio, le richieste od i biglietti in possesso dei congressisti, espositori, giurati, ecc., i cui nomi non figurassero negli elenchi preventivamente comunicati dai comitati promotori all'Amministrazione ferroviaria, ed i viaggiatori saranno sottoposti al pagamento di biglietti a tariffa ordinaria.

MODELLO B.

MATRICE

Registro N: ....

(1) ....

....

Richiesta N. ....

Spedizione di cose

da (2) ....

a (3) ....

per conto del Sig. (5) ....

....

Munito del certificato d'iscrizione N. ....

Descrizione delle cose

....

....

....

Numero dei colli o dei capi di bestiame ....

Peso dei colli ....

(7) .... *li* .... 192....

Il Presidente del Comitato

....

CONCESSIONE SPECIALE I

TRASPORTO DELLE COSE

(Riduzione del 50 % sul trasporto di ritorno)

(1) ....

Richiesta N. ....

Il sottoscritto chiede il trasporto in base alla Concessione speciale I da (2) .... *a* (3) .... *eseguito dal comitato del* (4) .... *per conto del Sig.* (5) .... *munito del certificato d'iscrizione N.* .... *e dichiara che le cose qui di seguito descritte furono esposte nel* (4) ....

Termini di tempo per le spedizioni (6)

a) *di andata* – *dal* .... *al* ....

b) *di ritorno* – *dal* .... *al* ....

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	Natura e qualità delle cose secondo la precisa denominazione corrente	Marche e numeri dei colli	Peso in Kg.	BESTIAME	
				Specie	Numero dei capi

N.B. - Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura o scontrino del bagaglio.

Bollo del Comitato

(7) .... *li* .... 192....

Il Presidente del Comitato

....

ANNOTAZIONI

....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione a

(8) .... col N. ....

(1) Titolo o sede (da stampare) dell'esposizione o del concorso. - (2) Stazione (da stampare) che serve la località dell'esposizione o del concorso. - (3) Stazione cui è diretto il trasporto. - (4) Titolo dell'esposizione o concorso. - (5) Nome e cognome dell'espositore o concorrente. - (6) Questi termini debbono essere indicati a stampa. - (7) Luogo e data del rilascio. - (8) A bagaglio, grande o piccola velocità.

Da unire al documento di trasporto

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

MODELLO C.

MATRICE

Registro N. ....

Federazione Colombofila Italiana

Richiesta N. ....

Spedizione colombi viaggiatori

da ....

a (1) ....

per conto del Sig. (2) ....

....

(3) .... *li* .... *192*....

IL PRESIDENTE della Federazione Colombofila Italiana

....

CONCESSIONE SPECIALE I

FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA

Richiesta N. ....

Il sottoscritto chiede il trasporto in base alla Concessione speciale I da .... *a* (1) .... *per conto del Sig.* (2) .... dei colombi viaggiatori *qui in seguito descritti e dichiara che essi sono destinati alla gara di volo che avrà luogo a* (1) ....

Termini di tempo per le spedizioni

dal .... *al* ....

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	Qualità dei colli e loro contenuto	Marche e numeri dei colli	Peso in chilogrammi

N.B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura o nello scontrino del bagaglio.

Bollo della Federazione

(3) .... *li* .... 192....

Il Presidente della Federazione Colombofila Italiana

....

ANNOTAZIONI

....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione a (4) ....

col N. ....

(1) Stazione dove ha luogo la gara di volo — (2) Nome e cognome del partecipante alla gara — (3) Luogo e data del rilascio — (4) A bagaglio o a grande velocità.

Da unire al documento di trasporto

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1927.

Approvazione delle nomine di presidenti di Federazioni provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista dei commercianti;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 34, comma 2°, dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione chiede l'approvazione della nomina dei presidenti delle dipendenti Federazioni provinciali;

Ritenuto che si possa per ora procedere all'approvazione di una parte delle suddette nomine, con riserva di provvedere in seguito per le restanti;

Ritenuto che le nomine di cui al presente decreto sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;
scista dei commercianti, di cui al seguente elenco:

Decreta:

E' approvata la nomina dei presidenti delle Federazioni provinciali, dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti, di cui il seguente elenco:

Aquila: Santilli Giuseppe;
Lucca: De Colli cav. Ottorino;
Novara: Rosina dott. Ildebrando;
Pavia: Quario cav. Domenico;
Reggio Calabria: Accurso Pasquale;
Teramo: Muzzi dott. Muzio.

Roma, addì 8 ottobre 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1927.

Approvazione delle nomine di presidenti di Federazioni provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista dei commercianti;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè l'art. 34, 2° comma, dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza, con la quale il presidente della Confederazione chiede l'approvazione della nomina dei presidenti delle dipendenti Federazioni provinciali;

Ritenuto che si possa per ora procedere all'approvazione di una parte delle suddette nomine, con riserva di provvedere in seguito per le restanti;

Ritenuto che le nomine di cui al presente decreto sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei presidenti delle Federazioni provinciali, dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti, di cui al seguente elenco:

Foggia: Paparesta cav. Gaetano;
Modena: Sacerdoti Ubaldo.

Roma, addì 7 ottobre 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 10 ottobre 1927, n. 5866, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1927, n. 1446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1927, concernente l'estensione dei poteri di cui al R. decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, a tutti i provvedimenti necessari per la difesa della valuta.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.
del 15 ottobre 1927 - Anno V

Francia	71.82	Belgrado	32.30
Svizzera	352.79	Budapest (Pengo)	3.20
Londra	89.132	Albania (Franco oro)	355 —
Olanda	7.357	Norvegia	4.83
Spagna	314.99	Russia (Cervonetz)	95.75
Belgio	2.55	Svezia	4.93
Berlino (Marco oro)	4.37	Polonia (Sloty)	206 —
Vienna (Schillinge)	2.585	Danimarca	4.90
Praga	54.35	Rendita 3,50 %	70.50
Romania	11.45	Rendita 3,50 % (1902)	65.50
Peso argentino Oro	17.76	Rendita 3 % lordo	39.65
Peso argentino Carta	7.81	Consolidato 5 %	82.35
New York	18.302	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.30	Obbligazioni Venezie 3,50 %	71.95
Oro	353.14		

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.